CHE PAREGGIA LE R. UNIVERSITA' DI SIENA, PARMA E MODENA A QUELLE INDICATE COLL'ARTICOLO 2 LETTERA A, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1862 N. 719; ANNESSE CONVENZIONI

Art. 3 (Convenzione Università Parmense)

La presente Convenzione andra' in vigore col 1° gennaio 1887, dal qual giorno il contributo annuo di cui e' cenno nell'art. 6 dello statuto del Consorzio Universitario Parmense, approvato col R. decreto 3 novembre 1886, n. 4148 (Serie 2ª), sara' ridotto a lire mille per la Provincia ed a lire mille per il comune di Parma.

Da quel giorno cessera' nel detto Consorzio l'obbligo di concorrere con lo Stato nelle spese per il personale insegnante, per il personale degli stabilimenti scientifici e per il mantenimento delle cliniche speciali.

Versione in vigore dal 10 agosto 1887, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che pareggia le R. Universita' di Siena, Parma e Modena a quelle indicate coll'articolo 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862 n. 719; annesse convenzioni
Estremi	Legge 14 luglio 1887, n. 4745
Partizione	Convenzione Università Parmense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-pareggia-le-r-universita-di-siena-parma-e-modena-a-quelle/convenzione-universita-parmense-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it